



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Municipio di Brissago, richiamato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Brissago, del 27 maggio 2009

o r d i n a

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Brissago.

Art. 2 Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

1. Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
2. Tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti;
3. Monitorare e migliorare la gestione del traffico.

Art. 3 Principi

1. È esclusa la videosorveglianza di aree private;
2. La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice penale svizzero);
3. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Art. 4 Utilizzazione

1. Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza;
2. La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24, mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.

Art. 5 Informazione

1. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile;
2. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6 Autorizzazioni

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità;
2. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso alla Polizia comunale;
3. In casi particolari, previo consenso del Municipio, la Polizia comunale è autorizzata a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.

Art. 7 Protezione dei dati

Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

IL MUNICIPIO